

# dossier

XIX Legislatura

Novembre 2023

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Atto del Governo n. 86



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 93



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 124

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Misura e durata dell'indennità di discontinuità</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Contribuzione figurativa</i> ).....	3
Articolo 5 ( <i>Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità</i> ) .....	3
Articolo 6 ( <i>Incumulabilità con altre indennità</i> ) .....	4
Articolo 7 ( <i>Contribuzione</i> ).....	4
Articolo 8 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ).....	10
Articolo 9 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	13



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	86	
<b>Titolo breve:</b>	Ammortizzatori e indennità lavoratori dello spettacolo	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 2, commi 4, lettera <i>c</i> ), e 6, della legge 15 luglio 2022 n. 106 e articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	5 <sup>a</sup> Bilancio <i>in sede consultiva</i>	
	7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale,	
<b>Commissione competente:</b>	istruzione pubblica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) riunite <i>in sede consultiva</i>	VII Cultura e XI Lavoro riunite V Bilancio e Tesoro

---

### Articolo 1 (Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

Il comma 1, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182 del 1997 (ovvero che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), e di cui alla lettera b) (ovvero che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a)), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023<sup>1</sup>.

Il comma 2 riconosce l'indennità di cui al comma 1 anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

---

<sup>1</sup> La Relazione illustrativa aggiunge che l'inclusione dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato nel novero dei soggetti destinatari del sussidio, in considerazione del sempre più frequente ricorso nel settore dello spettacolo di tale tipologia negoziale, risponde a ragioni di equità oltretutto di identità di *ratio* normativa, visto il carattere discontinuo che connota lo svolgimento delle prestazioni di tali lavoratori. Essa costituisce, peraltro, attuazione della diversa delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022 che prevede l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, fra l'altro nel rispetto del seguente criterio direttivo: "previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro". È stata esercitata la facoltà prevista dal medesimo articolo 2, comma 6, della delega, di utilizzare lo strumento del decreto interministeriale per una più puntuale delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della misura. È stato, infatti, adottato un decreto, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, per l'individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 182 del 1997, dei lavoratori discontinui nel solo settore dello spettacolo.

## **Articolo 2**

### ***(Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità)***

Il comma 1 riconosce l'indennità di discontinuità, previa domanda, ai lavoratori di cui all'articolo 1 iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- b) essere residente in Italia da almeno un anno;
- c) essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

## **Articolo 3**

### ***(Misura e durata dell'indennità di discontinuità)***

Il comma 1 riconosce l'indennità di discontinuità per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ALAS).

Il comma 2 prevede che la misura giornaliera dell'indennità sia calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

Il comma 3 dispone l'erogazione dell'indennità in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60% del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989 (per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può

essere inferiore al 7,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno).

Il comma 4 stabilisce che l'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che l'indennità di cui all'articolo 1 concorra alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986.

#### **Articolo 4** ***(Contribuzione figurativa)***

Il comma 1 rapporta la contribuzione figurativa alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

Il comma 2 dispone che le giornate riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono accreditate figurativamente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 1997, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo (ai sensi della norma citata il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

- a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi appartenenti al gruppo precedente;
- c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori a tempo indeterminato).

#### **Articolo 5** ***(Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità)***

Il comma 1 dispone che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Il comma 2 consente che le iniziative di cui al comma 1 siano finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

Il comma 3 stabilisce che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (relativo alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria).

Il comma 4 prevede che, per le finalità di cui al presente articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizzi l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai

fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

## **Articolo 6** **(Incumulabilità con altre indennità)**

Il comma 1 esclude la cumulabilità dell'indennità di discontinuità, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI. Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. L'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

## **Articolo 7** **(Contribuzione)**

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori di cui all'articolo 1 è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995. La contribuzione di cui al primo periodo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Il comma 2 fissa all'1,1 per cento dell'imponibile previdenziale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 (la norma prevede un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione).

**La RT** sull'articolo 1 precisa che con il decreto ministeriale citato sono stati individuati, nell'ambito dei lavoratori indicati nel decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante *“Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS”*, i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo. Si tratta, in particolare, di: operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello

sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Dagli archivi dell'INPS, relativamente all'anno 2022, sono stati estratti tutti i soggetti di cui al presente articolo e l'elaborazione ha portato ad individuare circa 271.000 soggetti.

Per ogni posizione individuale sono state ricavate le seguenti informazioni:

- numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile;
- presenza di un contratto a tempo indeterminato;
- presenza di una prestazione Naspi;
- presenza di una pensione diretta;
- ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto.

Sulla base dei requisiti necessari per accedere alla prestazione sono stati esclusi coloro che nell'anno 2022 si trovavano in una delle seguenti situazioni:

- avevano un contratto a tempo indeterminato;
- percepivano una pensione diretta;
- percepivano una prestazione Naspi;
- possedevano un reddito imponibile IRPEF superiore a 25.000 euro annui (determinato esclusivamente sui redditi da lavoro desumibili dagli archivi dell'istituto);
- non possedevano il reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (determinato sulla base delle informazioni attualmente disponibili);
- avevano meno di 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

In merito all'articolo 3, precisa che l'effettuazione da parte dell'INPS della verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell'Anagrafe Tributaria avverrà sulla base di accordi già in essere nell'ambito della cooperazione informatica tra enti pubblici. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che gli accordi tra INPS e Agenzia delle entrate sono già in essere e che le predette amministrazioni svolgeranno le attività di verifica dei requisiti reddituali con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5 puntualizza che, in considerazione del fatto che le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori

dell'indennità di discontinuità rientrano, per loro natura, negli ambiti ordinari di competenza delle amministrazioni regionali e dei fondi paritetici interprofessionali, all'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, la RT precisa che il Programma GOL nell'ambito del PNRR è sia una riforma che un investimento. Quanto all'investimento, questo presenta un orizzonte temporale e di finanziamento delle attività che giunge al 31/12/2025, con una dotazione di 4,4 miliardi di euro, destinati a finanziare gli interventi da parte dei servizi privati, cui comunque si sommano le misure attivate dai Centri per l'impiego a valere sui finanziamenti ordinari. In ogni caso, in quanto riforma, gli obiettivi di Politiche attive del lavoro e formazione travalicano la scadenza del 2025 e hanno carattere permanente, a valere sulle risorse ordinarie dei servizi per il lavoro, incluse quelle a tal fine programmate nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus. Nell'ambito di tale programmazione ordinaria dei servizi nazionali e regionali, trovano pertanto collocazione le iniziative di formazione e aggiornamento professionale destinate ai lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, attivabili in base alle priorità riscontrate in ciascun territorio nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli articoli 4 e 6, si limita a sintetizzare il contenuto delle disposizioni. La R.III. precisa che le disposizioni in commento ribadiscono il principio costante di tutte le prestazioni previdenziali relative alla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro che impedisce la cumulabilità nel medesimo anno di competenza di giornate indennizzate a titolo diverso.

Evidenzia che il requisito della incumulabilità è riferito all'anno di competenza della domanda, con la conseguenza che - in relazione all'anno di presentazione della domanda - non rilevano direttamente eventuali incompatibilità riferite alla percezione di prestazioni assistenziali non a base contributiva (ad esempio, il RdC con riferimento alle prestazioni richiedibili nell'anno 2023).

In merito all'articolo 7, valuta l'onere derivante dall'applicazione della riduzione contributiva di cui al comma 2 in 4,9 milioni di euro per il 2024, 5 milioni per il 2025, 5,1 milioni per il 2026, 5,2 milioni per il 2027, 5,3 milioni per il 2028, 5,4 milioni per il 2029, 5,5 milioni il 2030, 5,7 milioni per il 2031, 5,8 milioni per il 2032 e 5,9 milioni annui a decorrere dal 2033.

Quindi afferma che al fine di determinare gli oneri stimati derivanti dall'erogazione dell'indennità di cui al presente decreto, si è proceduto come di seguito.

Individuati i beneficiari, come indicato all'articolo 1, nelle stime si è tenuto conto:

- dell'andamento dell'inflazione riportata nell'ultimo DEF;
- di un incremento medio delle retribuzioni del 2% annuo;
- dell'ipotesi che un 15% di soggetti abbia altri redditi imponibili IRPEF, attualmente non rilevabili dagli archivi dell'INPS, che farebbero superare loro il limite dei 25.000 euro annui;

- di un numero di giornate indennizzate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno di riferimento;
- di un'indennità pari al 60% della misura giornaliera calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate contribuite derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno di riferimento;
- del tetto giornaliero dell'indennità, pari al minimale giornaliero contributivo che per l'anno 2023 è di 53,95 euro.

Non si è tenuto conto, in via cautelativa, delle minori prestazioni che potrebbero derivare dai requisiti previsti nel punto a) e b) dell'articolo 2.

Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione riferita al 2022.

In particolare, l'elaborazione ha identificato 20.600 beneficiari annui con un importo medio dell'indennità pari a 1.443 euro per il 2024.

Con riferimento alle entrate contributive è stato stimato un imponibile di circa 1,6 miliardi di euro per l'anno 2022, rivalutato per gli anni successivi. Le maggiori entrate contributive sono il risultato di due effetti contrapposti:

- negativi dovuti alla riduzione dell'aliquota addizionale Naspi dello 0,3% (dall'1,4% ordinario all'1,1%);
- positivi derivanti dal contributo dell'1% a carico del datore di lavoro/committente.

Inoltre, si è tenuto conto delle ulteriori maggiori entrate contributive derivanti da un'aliquota dello 0,50% sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo (imponibile pari a circa 140 milioni di euro).

Si riportano di seguito gli effetti finanziari per il decennio 2024-2033.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)					
<i>(importi in milioni di euro)</i>					
Anno	Spesa per indennità (art. 3)	Spesa per contribuzione figurativa (art. 4)	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali (art.7)	Effetti fiscali sulle maggiori entrate contributive	Effetti finanziari complessivi
2024	-29,7	-9,9	12,2	0,0	-27,4
2025	-30,6	-10,1	12,4	-4,8	-33,1
2026	-31,3	-10,3	12,7	-2,9	-31,8
2027	-31,9	-10,5	12,9	-3,0	-32,5
2028	-32,5	-10,7	13,2	-3,0	-33,0
2029	-33,2	-10,9	13,4	-3,1	-33,8
2030	-33,8	-11,2	13,7	-3,1	-34,4
2031	-34,5	-11,4	14,0	-3,2	-35,1
2032	-35,2	-11,6	14,3	-3,3	-35,8
2033	-35,9	-11,8	14,5	-3,3	-36,5

Per maggiore dettaglio si riportano di seguito gli effetti finanziari relativi all'articolo 7 suddivisi per comma.

*(importi in milioni di euro)*

	Maggiori entrate contributive di cui all'art. 7 c. 1	Minori entrate contributive di cui all'art. 7 c. 2	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali (art.7)
2024	17,1	-4,9	12,2
2025	17,4	-5,0	12,4
2026	17,8	-5,1	12,7
2027	18,1	-5,2	12,9
2028	18,5	-5,3	13,2
2029	18,8	-5,4	13,4
2030	19,2	-5,5	13,7
2031	19,7	-5,7	14,0
2032	20,1	-5,8	14,3
2033	20,4	-5,9	14,5

**Al riguardo**, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito all'attività di verifica dell'INPS, per la quale sembra pertanto ampiamente plausibile l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle misure per attività di formazione e aggiornamento previste all'articolo 5 alla luce dei chiarimenti forniti, dell'entità delle risorse complessivamente disponibili e del fatto che si tratta di interventi con ampi caratteri di modulabilità, che dovrebbero agevolmente essere implementati nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

In generale, si osserva che la RT non consente una completa verifica della quantificazione degli oneri correlati alla nuova indennità di discontinuità in quanto indica soltanto la platea di riferimento con annessi i criteri di determinazione della stessa e poi direttamente l'ammontare medio dell'indennità senza illustrare i relativi passaggi intermedi.

In particolare, andrebbero indicati almeno:

- il numero medio di giornate accreditate, posto che l'indennità è riconosciuta per un terzo delle giornate;
- la media delle retribuzioni imponibili, posto che l'indennità è pari al 60 per cento del loro valore.

In ogni caso, si prende innanzitutto atto della platea di 20.600 beneficiari annui stimata dalla RT, nell'ambito dei 271.000 soggetti complessivi individuati dalla RT all'articolo 1, valore, quest'ultimo, che può essere considerato verosimile a partire dal numero di circa 150.000 contribuenti in media nel corso del 2022 (desumibili dal rendiconto INPS 2022, Tomo III, Fondo gestione lavoratori dello spettacolo), anche se sarebbero auspicabili indicazioni di maggior dettaglio. In relazione ai criteri di determinazione della platea, andrebbe approfondito il procedimento con cui si è ridotta del 15% la platea per tener conto dei soggetti con altri redditi imponibili IRPEF attualmente non rilevabili dagli archivi INPS che in virtù degli ulteriori redditi supererebbero il limite previsto dall'articolo 2. Con l'occasione andrebbe chiarito

anche se alla luce della nuova norma di cui all'articolo 3, comma 4, dello schema, l'INPS potrà colmare questa lacuna informativa.

Per quanto attiene al valore dell'indennità stimato dalla RT pari a 1.443 euro in media, posto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la nuova indennità concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, sarebbe utile chiarire se sono stati considerati i relativi effetti fiscali oppure se sono stati azzerati per prudenza.

In relazione alla quantificazione degli oneri per prestazioni, in mancanza di altri dati, si è proceduto alla verifica ipotizzando l'erogazione dell'indennità sulla base del tetto di quasi 54 euro giornalieri, pari al minimo giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS, tenendo conto che verosimilmente per i soggetti in questione la retribuzione non si discosta significativamente dal minimale giornaliero contributivo.

Utilizzando quindi tale parametro si evince che la RT sconterebbe implicitamente circa 80 giornate annue accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per i lavoratori in questione. Tuttavia, essendo in realtà l'indennità parametrata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, si può ipotizzare che la RT abbia assunto un valore medio annuo di giornate accreditate pari a 130 circa, il che sembra plausibile, trattandosi per definizione di soggetti con prestazioni a carattere discontinuo. Comunque tutta la suddetta ricostruzione andrebbe confermata, atteso che la RT non esplicita la metodologia di calcolo adottata, per cui non appare possibile un riscontro della quantificazione dell'onere correlato alle prestazioni.

Dati comunque per validi detti valori (pari a circa 30 milioni di euro annui), si rileva che i correlati oneri per contribuzione figurativa (circa 10 milioni di euro annui) sembrano sottostimati, atteso che l'indennità in questione è pari al 60% della retribuzione imponibile, mentre l'aliquota contributiva è pari al 33% e tipicamente essa viene applicata alla retribuzione non percepita (per cui l'onere dovrebbe superare i 15 milioni di euro annui) e non al trattamento a sostegno del reddito (per cui l'onere sarebbe effettivamente quello indicato dalla RT).

Le quantificazioni in termini di maggiori e minori entrate contributive, sia al lordo che al netto degli effetti fiscali, sulla base dei monti retributivi assoggettabili alle aliquote previste indicati dalla RT, appaiono appropriate. Va tuttavia evidenziato sul punto che il rendiconto INPS 2022, Tomo III, riporta un valore della produzione – conseguito con un'aliquota contributiva del 33% - pari a oltre 1,2 miliardi, il che rende chiaramente meritevole di un approfondimento il dato riportato di un monte retributivo imponibile di 1,6 miliardi, pur considerando il tetto limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

Sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale

proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine e si evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2 effettuata dalla RT è stata operata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere considerata ambigua ed essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti: 1,4 punti percentuali e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Sarebbe da valutare quindi una specificazione nel testo nel senso di far salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (oppure facendo riferimento all'articolo 2, comma 28, primo periodo).

## **Articolo 8** ***(Disposizioni transitorie)***

Il comma 1 stabilisce che per i periodi di competenza relativi all'anno 2022 i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

Il comma 2 esclude l'applicazione dell'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73 del 2021, agli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In tal modo cessa il trattamento di disoccupazione ALAS, con una relativa aliquota contributiva, pari al 2 per cento. La disciplina relativa al suddetto trattamento ALAS prevede, tra gli altri requisiti, il possesso: di almeno quindici giornate di contribuzione (versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di indennità; di un reddito, relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro. L'ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di conclusione del suddetto rapporto. L'indennità non può in ogni caso superare la durata di sei mesi.

Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5,3 milioni di euro per l'anno 2028, 5,4 milioni di euro per l'anno 2029, 5,5 milioni di euro per l'anno 2030, 5,6 milioni per l'anno 2031, 5,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 5,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 3 dispone che, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 6, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'indennità ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73 del 2021.

**La RT** precisa che per effetto dell'articolo evidentemente l'indennità ALAS continua ad essere riconosciuta, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Gli effetti finanziari derivanti dalla non applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024

di ALAS sono stati stimati a partire dai dati di bilancio rilevati dal rendiconto 2022 e dal preventivo assestato 2023. Per gli anni successivi lo sviluppo delle entrate contributive è stato effettuato sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2023 (aprile 2023) e sulla Conferenza dei servizi del 6/10/2022, mentre lo sviluppo delle uscite per prestazione e coperture figurative è stato effettuato ipotizzando un *trend* crescente del 10% annuo fino all'entrata a regime della misura, ipotizzata al 2027, e successivamente applicando lo stesso incremento delle entrate contributive.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari per il decennio 2024-2033 concernenti la cessazione dell'efficacia dell'ALAS.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Mancate entrate contributive	Mancate entrate contributive al netto degli effetti fiscali	Mancate uscite			Effetti finanziari complessivi
			Prestazione	Coperture figurative	Totale	
2024	- 9,0	- 9,0	2,4	1,0	3,4	- 5,6
2025	- 9,3	- 5,6	2,6	1,1	3,7	- 1,9
2026	- 9,5	- 7,3	2,9	1,2	4,1	- 3,2
2027	- 9,7	- 7,5	3,2	1,3	4,5	- 3,0
2028	- 9,9	- 7,7	3,3	1,3	4,6	- 3,1
2029	- 10,1	- 7,7	3,4	1,3	4,7	- 3,0
2030	- 10,3	- 7,9	3,5	1,3	4,8	- 3,1
2031	- 10,5	- 8,1	3,6	1,3	4,9	- 3,2
2032	- 10,7	- 8,2	3,7	1,3	5,0	- 3,2
2033	- 10,9	- 8,4	3,8	1,3	5,1	- 3,3

La RT poi afferma che, sulla base degli stessi parametri già utilizzati per valutare gli oneri degli articoli 3 e 4, si stima una spesa per l'anno 2023 di 26,7 milioni di euro per indennità e 8,7 milioni di euro per contribuzione figurativa, tenendo conto della sopracitata incumulabilità. Tenuto conto dei tempi di presentazione delle domande si stima che una parte del complessivo onere per prestazioni e contribuzione figurativa, pari a 35,4 milioni di euro, si manifesti nel 2024, con la seguente ripartizione: 22,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024

La RT riporta di seguito gli effetti finanziari complessivi dello schema di decreto legislativo.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza)				
<i>(Importi in milioni di euro)</i>				
Anno	Effetti finanziari artt. 3, 4 e 7	Effetti finanziari art. 8	Effetti finanziari art. 8, comma 1	Effetti finanziari complessivi
2023			-22,4	-22,4
2024	-27,4	-5,6	-13	-46,0
2025	-33,1	-1,9		-35,0
2026	-31,8	-3,2		-35,0
2027	-32,5	-3,0		-35,5
2028	-33,0	-3,1		-36,1
2029	-33,8	-3,0		-36,8
2030	-34,4	-3,1		-37,5
2031	-35,1	-3,2		-38,3
2032	-35,8	-3,2		-39,0
2033	-36,5	-3,3		-39,8

**Al riguardo**, limitando l'analisi agli effetti finanziari strettamente correlati al presente articolo (rappresentati nella prima tabella), nel prendere atto dei dati forniti, rilevati sulla base del rendiconto 2022 e del preventivo assestato 2023, si osserva che essi mostrano un'accettabile conformità alla quantificazione operata in termini di entrate contributive attese nella RT all'articolo 66, commi 7-16, del decreto-legge n. 73 del 2021<sup>2</sup>, mentre emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità: infatti, l'onere complessivo sarebbe previsto ora attestarsi nel 2024 a circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni stimati nella citata RT al decreto legge 73/2021. Una spiegazione sulle cause di tale ampia discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative sarebbe auspicabile.

Confrontando i dati della RT con il consuntivo INPS 2022, si osserva che il dato relativo al gettito contributivo appare effettivamente in linea con i risultati del rendiconto, che riporta 8,5 milioni di euro di entrate, valore appunto compatibile con le stime ora proposte a partire dal 2024; tuttavia si sottolinea che le mancate uscite (2,4 milioni di euro come prestazioni e 1 milione come coperture figurative) contabilizzate come copertura del presente provvedimento sembrano sovrastimate rispetto alle effettive evidenze di bilancio, che riportano per il 2022 prestazioni pari a soltanto 500.000 euro e contribuzione figurativa per circa 250.000 euro.

In relazione agli effetti correlati al comma 1 in esame, non si hanno osservazioni in merito alla distribuzione temporale degli oneri fra il 2023 e il 2024, inevitabile per i tempi ormai ristretti a disposizione e intrinsecamente soggetta a notevole incertezza circa la sua effettiva configurazione in termini quantitativi, e si rileva che il dato complessivo riportato appare certamente plausibile per un anno di vigenza dell'istituto della nuova indennità.

<sup>2</sup> Cfr. A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati), Servizio del Bilancio, [Nota di lettura n. 229](#), p. 276-291.

## **Articolo 9** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 riconosce le prestazioni per l'indennità di discontinuità di cui al presente decreto nel limite massimo di 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, 52,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Il comma 2 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 8, comma 2, nonché alle minori entrate derivanti dall'articolo 7, valutate in 4,8 milioni di euro per l'anno 2025, 2,9 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 3,2 milioni di euro per l'anno 2031, 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, per un importo complessivo di 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni per l'anno 2024, 51,1 milioni di euro per l'anno 2025, 49,9 milioni di euro per l'anno 2026, 50,6 milioni di euro per l'anno 2027, 51,5 milioni di euro per l'anno 2028, 52,6 milioni di euro per l'anno 2029, 53,6 milioni di euro per l'anno 2030, 54,7 milioni di euro per l'anno 2031, 55,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 56,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033:

a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2024, 12,4 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12,9 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2028, 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, 13,7 milioni di euro per l'anno 2030, 14 milioni di euro per l'anno 2031, 14,3 milioni di euro per l'anno 2032 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante le complessive maggiori entrate contributive derivanti dall'articolo 7;

b) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028, 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2031, 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8, comma 2;

c) quanto a 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, 46 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 35,5 milioni di euro per l'anno 2027, 36,1 milioni di euro per l'anno 2028, 36,8 milioni di euro per l'anno 2029, 37,5 milioni di euro per l'anno 2030, 38,3 milioni di euro per l'anno 2031, 39 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (si tratta del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET, la cui dotazione è pari a 100 milioni per il 2023, a 46 milioni per il 2024, a 48 milioni per il 2025 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2026).

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** propone in formato tabellare il quadro degli oneri e delle coperture recato dall'articolo in esame.

(valori in mln di euro)

	Oneri				Coperture			
	Limite di spesa indennità discontinuità, articolo 9, comma 1	Oneri per soppressione ALAS, al lordo effetti fiscali, articolo 8, comma 2	Minori entrate fiscali indotte articolo 7	Totale oneri	Complessive maggiori entrate contributive da articolo 7	Effetti fiscali indotti da soppressione ALAS, articolo 8 comma 2	Riduzione autorizzazione spesa articolo 1, comma 352, legge n. 234/2021	Totale coperture
2023	22,4			22,4			22,4	22,4
2024	52,6	5,6	0	58,2	12,2	0	46	58,2
2025	40,7	5,6	4,8	51,1	12,4	3,7	35	51,1
2026	41,6	5,4	2,9	49,9	12,7	2,2	35	49,9
2027	42,4	5,2	3	50,6	12,9	2,2	35,5	50,6
2028	43,2	5,3	3	51,5	13,2	2,2	36,1	51,5
2029	44,1	5,4	3,1	52,6	13,4	2,4	36,8	52,6
2030	45	5,5	3,1	53,6	13,7	2,4	37,5	53,6
2031	45,9	5,6	3,2	54,7	14	2,4	38,3	54,7
2032	46,8	5,7	3,3	55,8	14,3	2,5	39	55,8
2033	47,7	5,8	3,3	56,8	14,5	2,5	39,8	56,8

La RT ricorda che la legge delega ha previsto che si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate dalle risorse conferite a titolo di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e dal contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale - nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva invero istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, rimettendo l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

La prevista decorrenza della copertura degli oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - a partire dal 2023 - è coerente con l'avvenuto trasferimento delle risorse per l'anno 2022 del Fondo in questione, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'articolo 1, comma 282, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha poi incrementato il fondo SET di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

Tali risorse si aggiungono ai 40 milioni di euro annui a decorrere previsti dalla norma istitutiva del fondo.

Allo stato, il Fondo in questione risulta quindi avere la seguente dotazione:

- 2023: 100 milioni

- 2024: 46 milioni
- 2025: 48 milioni
- a decorrere dal 2026: 40 milioni

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, al netto dei rilievi già sollevati in relazione alle singole poste considerate, atteso che tutti i valori riportati sono in linea con gli effetti del provvedimento stimati dalla presente RT e che il Fondo SET presenta le occorrenti disponibilità<sup>3</sup>.

Si fa poi presente che l'onere per l'indennità di discontinuità viene quantificato in termini di tetto di spesa già in sede di riconoscimento del beneficio (comma 1 dell'articolo in esame) e non semplicemente nella clausola autorizzativa della spesa, per cui dal dispositivo complessivo sembra potersi escludere che esso sia riferibile ad un diritto soggettivo. Pertanto, la valida esistenza del tetto di spesa, per di più assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco di ulteriori concessioni del sussidio in presenza di raggiungimento del limite finanziario previsto, costituisce un ulteriore presidio a tutela del rispetto degli oneri strettamente correlati alla concessione del beneficio – articolo 9, comma 1 –, peraltro predominanti rispetto all'importo complessivo degli oneri stessi.

---

<sup>3</sup> In particolare, con riferimento al corrente anno, da un accesso alla banca dati della RGS l'intero stanziamento in questione risulta accantonato alla data del 20 ottobre u.s., verosimilmente anche in prospettiva del suo presente utilizzo a copertura.